

TRUST E PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA DEL CAPITALISMO FAMILIARE

Quando il testamento non basta: governare oggi la continuità di domani



Tempo, patrimonio e impresa: il trust può trasformare la volontà dell'imprenditore in un programma destinato a durare oltre la sua presenza.

Nel capitalismo familiare il problema successorio non consiste soltanto nello stabilire chi riceverà il patrimonio. Occorre decidere chi governerà l'impresa, secondo quali regole e con quali tempi. Il trust consente di separare la titolarità dei beni dalla loro amministrazione secondo un programma definito dal disponente e attuato dal trustee nell'interesse dei beneficiari.

RAFFAELE PIRAS
Dottore Commercialista
Revisore Legale

1. Perché il testamento può non essere sufficiente

Il post da cui prende avvio questo approfondimento muove da un dato concreto: la pianificazione successoria del capitalismo familiare può essere realizzata attraverso strumenti differenti e il testamento, pur restando centrale, non sempre riesce a comporre tutte le esigenze che emergono quando nell'asse successorio vi è un'impresa. La morte dell'imprenditore può infatti trasferire nello stesso momento proprietà, diritti di voto e aspettative economiche a più soggetti, senza che ciò assicuri automaticamente una regia unitaria.

Il testamento è fisiologicamente destinato a produrre i suoi effetti con l'apertura della successione. Può attribuire beni e partecipazioni, imporre pesi nei limiti consentiti e coordinarsi con gli altri strumenti successori, ma non crea da solo un soggetto incaricato di amministrare nel tempo un patrimonio secondo un programma articolato. È proprio su questo terreno che il trust può offrire una funzione diversa.

Nel trust il disponente individua i beni e definisce il programma; il trustee ne assume la titolarità e li amministra secondo l'atto istitutivo; i beneficiari sono i soggetti nel cui interesse il programma è destinato a operare e ai quali potranno essere attribuiti redditi o patrimonio secondo le regole stabilite. La separazione tra queste funzioni consente di organizzare una transizione più graduale rispetto alla semplice attribuzione ereditaria.

Le funzioni essenziali



PUNTO CHIAVE Il trust non elimina le regole successorie né può essere utilizzato per comprimere illegittimamente i diritti dei legittimari. La sua funzione è organizzare proprietà e gestione nel tempo all'interno di un programma giuridicamente sostenibile.

2. Trust inter vivos e trust testamentario: strutture diverse

Il post distingue correttamente due configurazioni che nella pratica vengono talvolta sovrapposte. Una prima soluzione consiste nell'istituire il trust durante la vita del disponente, prevedendo però che la dotazione principale avvenga soltanto al momento della morte mediante disposizione testamentaria. Il programma esiste già, ma i beni restano nella titolarità del disponente sino all'apertura della successione.

Questa impostazione conserva al disponente la piena disponibilità dei beni fino alla morte, salvo diverse scelte compiute nel frattempo. Proprio per questo, sino alla dotazione, non opera l'effetto segregativo proprio dei beni già trasferiti al trustee: i beni continuano a essere esposti alle vicende che interessano il loro titolare. Alla morte, la disposizione testamentaria determina il trasferimento al trustee secondo il programma predisposto.

Diversa è l'ipotesi del trust testamentario in senso proprio, nel quale è il testamento a contenere l'istituzione del trust e la destinazione dei beni. Fino alla morte il testatore può revocare o modificare la disposizione testamentaria; con l'apertura della successione nasce la struttura destinata ad amministrare i beni secondo le regole fissate.

Tre configurazioni da distinguere

STRUTTURA	QUANDO NASCE	QUANDO I BENI ENTRANO NEL TRUST
Trust inter vivos già dotato	Durante la vita	Con il trasferimento al trustee durante la vita.
Trust istituito in vita con dotazione testamentaria	Durante la vita	Alla morte, in forza della disposizione testamentaria.
Trust testamentario	Con l'apertura della successione	Alla morte, secondo il testamento.

Segregazione: il momento conta

L'effetto segregativo deve essere collegato all'effettivo trasferimento dei beni al trustee. Se il disponente istituisce oggi il programma ma conserva la titolarità dei beni sino alla morte, non può attribuire alla struttura effetti che presuppongono una separazione patrimoniale già avvenuta. È una distinzione essenziale sia sul piano civilistico sia nella valutazione dei rischi patrimoniali.

ATTENZIONE La pianificazione deve essere preventiva. Il trust non è uno strumento per sottrarre beni a pretese creditorie già maturate o a obblighi fiscali preesistenti; finalità e tempi dell'operazione devono essere coerenti e documentabili.

3. La fiscalità del trust dopo la riforma del 2024

Il quadro fiscale è oggi più definito rispetto al momento in cui fu pubblicato il post originario. Il D.Lgs. 139/2024 ha introdotto nel Testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni una disciplina espressa dei trust e degli altri vincoli di destinazione. Il nuovo art. 4-bis collega ordinariamente l'imposta all'arricchimento gratuito del beneficiario e stabilisce che l'imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e dei diritti a suo favore.

La riforma ha quindi recepito legislativamente il principio della tassazione in uscita, già consolidatosi nella giurisprudenza e nella prassi. Aliquote e franchigie sono individuate in base al rapporto tra disponente e beneficiario. Anche la territorialità è stata disciplinata espressamente: se il disponente era residente in Italia al momento della separazione patrimoniale, l'imposta riguarda i beni e diritti trasferiti ai beneficiari secondo le regole previste dal TUSD.

Accanto alla regola ordinaria, l'art. 4-bis consente l'opzione per il pagamento anticipato dell'imposta in occasione di ciascun conferimento o, nel trust testamentario, all'apertura della successione. In tal caso base imponibile, aliquote e franchigie sono determinate secondo la situazione rilevante in quel momento. La scelta richiede una valutazione economica e successoria, non soltanto fiscale.

REGOLA ORDINARIA	Imposta al trasferimento dei beni e diritti ai beneficiari, quando si realizza l'arricchimento gratuito.
OPZIONE ANTICIPATA	Possibile pagamento in occasione del conferimento o, per il trust testamentario, dell'apertura della successione.
ALIQUOTE E FRANCHIGIE	Determinate, secondo la disciplina vigente, in funzione del rapporto tra disponente e beneficiario.

LA NOVITÀ DI METODO La fiscalità non deve precedere la progettazione del trust. Prima si definiscono beneficiari, durata, poteri, beni e finalità; poi si valuta se la tassazione ordinaria al trasferimento finale o l'opzione anticipata siano coerenti con il progetto.

4. Trust, impresa e holding: due livelli di governo

Quando il patrimonio familiare comprende un gruppo societario, il trust non deve necessariamente ricevere direttamente le partecipazioni di tutte le società operative. Spesso la struttura più leggibile consiste nel concentrare il controllo in una holding di famiglia e inserire nel trust la partecipazione nella holding. Le due architetture svolgono così funzioni differenti e complementari.

La holding governa le partecipazioni operative, i flussi finanziari e le decisioni di gruppo. Il trust governa nel tempo la titolarità della holding, secondo le regole stabilite dal disponente e attuate dal trustee nell'interesse dei beneficiari. Le società operative possono quindi proseguire la propria attività senza che ogni vicenda successoria familiare modifichi direttamente la loro compagine.

Questa integrazione richiede particolare attenzione alla governance. Lo statuto della holding, i diritti di voto, i poteri del trustee, l'eventuale ruolo di un guardiano e le posizioni dei beneficiari devono essere coerenti. Un trust che formalmente possiede la holding ma nel quale il disponente conserva poteri incompatibili con l'effettività della struttura può generare criticità sia civilistiche sia fiscali.

L'architettura integrata



Il coordinamento con l'art. 3, comma 4-ter, TUSD

La riforma del 2024 ha riscritto anche la disciplina agevolativa dei trasferimenti di aziende e partecipazioni a favore di coniuge e discendenti. Per le partecipazioni in società di capitali, il beneficio è collegato all'acquisizione del controllo di diritto ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1, c.c., o all'integrazione di un controllo già esistente, con l'obbligo di mantenerlo per il periodo previsto dalla norma.

Quando il passaggio generazionale viene realizzato attraverso un trust, la verifica non può fermarsi alla forma del trasferimento. Occorre stabilire chi acquisisce effettivamente il controllo, come sono configurati i diritti di voto e se la struttura soddisfa le condizioni richieste dalla disciplina agevolativa. L'integrazione tra trust e holding può essere molto efficace, ma richiede una progettazione unitaria.

GOVERNANCE PRIMA DELL'AGEVOLAZIONE L'obiettivo non dovrebbe essere costruire il trust per ottenere un beneficio fiscale, ma verificare se un trust realmente funzionale alla continuità dell'impresa possa anche accedere, nel caso concreto, al regime previsto dalla legge.

5. Progettare il trust: una road map operativa

Un trust successorio efficace nasce da domande concrete: quali beni devono essere governati unitariamente? Chi deve beneficiare del patrimonio e in quali tempi? Chi possiede competenze e indipendenza sufficienti per svolgere il ruolo di trustee? Quali poteri è opportuno attribuire a un guardiano? Quale spazio deve restare alla discrezionalità e quali decisioni devono invece essere rigidamente predeterminate?

1	OBIETTIVI	Continuità dell'impresa, tutela dei beneficiari, unità del patrimonio, tempi di attribuzione.
2	PERIMETRO	Partecipazioni, holding, immobili, liquidità e altri beni da destinare al programma.
3	SOGGETTI	Disponente, trustee, beneficiari ed eventuale guardiano: ruoli e poteri devono essere coerenti.
4	TEMPI	Trust immediatamente dotato, dotazione testamentaria o trust testamentario.
5	GOVERNANCE	Coordinamento con statuti societari, diritti di voto e organi delle società partecipate.
6	FISCALITÀ	Valutazione dell'art. 4-bis TUSD, territorialità e possibile opzione per la tassazione anticipata.
7	SUCCESSIONE	Verifica dei diritti dei legittimari e del coordinamento con testamento, donazioni e altri strumenti.

Conclusione

Il trust è particolarmente interessante nel capitalismo familiare perché consente di separare il momento della pianificazione dal momento dell'attribuzione definitiva. L'imprenditore può definire oggi un programma destinato a governare domani partecipazioni, patrimonio e interessi familiari, evitando che l'apertura della successione coincida necessariamente con una brusca redistribuzione dei poteri.

La flessibilità, tuttavia, non deve diventare indeterminatezza. Un trust efficace richiede finalità chiare, un trustee realmente in grado di esercitare i propri poteri, una governance coerente con le società partecipate e una disciplina fiscale e successoria verificata nel caso concreto. È in questa coerenza, più che nella sofisticazione dello strumento, che si misura la qualità della pianificazione.

*“Il trust non serve a fermare il tempo.
Serve a dare regole al tempo che verrà.”*

Riferimenti essenziali

Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata con L. 364/1989; D.Lgs. 346/1990, artt. 2, 3, comma 4-ter, e 4-bis, come modificati dal D.Lgs. 139/2024; Codice civile, artt. 536 ss. e 768-bis ss.; Agenzia delle Entrate, circ. 34/E del 20 ottobre 2022. Il contenuto prende avvio dal post LinkedIn di Raffaele Piras sulla pianificazione successoria del capitalismo familiare e ne sviluppa i profili civilistici, societari e fiscali.

Documento divulgativo. Ogni struttura richiede una verifica specifica civilistica, fiscale, successoria e societaria.